ROMA

DISCIPLINARE DI GARA

In conformità al bando tipo n. 3 approvato dal Consiglio dell'ANAC con Delibera 723 del 31/07/2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 11/08/2018.

SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E RELATIVE INDAGINI DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO – ROMA

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative:

(i) alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale – Piazza Lovatelli, 35 – 00186 Roma];

(ii) alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, all'indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa;

(iii) alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative a: SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E RELATIVE INDAGINI DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO – ROMA

Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma, Piazza del Campidoglio

OP 1807730001 - C.I.G. 7703025153 - CUP J82C17000210004

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria". Il **Responsabile del Procedimento** è l'arch. Monica Zelinotti e-mail: monica.zelinotti@comune.roma.it– tel.0667104733, presso la Direzione Interventi su Edilizia Monumentale Via Petroselli, 45 – 00186 Roma;

Il **«profilo di committente»**, sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: https://romacapitale.tuttogare.it/

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 9 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

Il contratto è finanziato con i fondi inseriti nel Piano Investimenti 2018/2020 approvato con Del. A.C. 115 del 18/10/2018 – annualità 2018 - Centro di Costo 0MM – OP 1807730001

SEZ. I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara è disponibile all'Albo Pretorio on line e ai seguenti indirizzi internet: http://www.comune.roma.it/infrastrutture e http://www.studioamica.it. Comprende:

1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Patto di integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 ;
4) Schema di contratto;
5) Capitolato Tecnico Prestazionale

1.1.2 Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto di appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.1.3 Documentazione a base di gara

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione/ a contrattare del dirigente rep. RI/698/2018 del 03/12/2018.

1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti redatti in lingua italiana e da inoltrare, fino a 10 (dieci) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, **esclusivamente** sulla Piattaforma telematica.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di informazioni, di chiarimenti e di documentazione, se presentati nei termini e purché di interesse generale, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 9 unitamente alle relative risposte, in forma

anonima; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

1.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici – comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice – si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente ovvero al numero di fax indicato dal concorrente medesimo il cui utilizzo deve essere da quest'ultimo espressamente autorizzato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZ. II – ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1 Oggetto dell'appalto e qualificazioni richieste

L'intervento si compone delle seguenti attività:

Punto 1) Programmazione ed esecuzione delle attività di indagine:

a. Esame della documentazione disponibile, esecuzione di sopralluoghi conoscitivi, raccolta di ulteriore documentazione utile alla conoscenza storico-costruttiva approfondita dell'edificio;
b. Progettazione di una campagna di indagine secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a partire dalla valutazione della documentazione esistente. Consegna di una relazione metodologica contenente l'indicazione e la definizione delle analisi e delle procedure che si intendono adottare. Il progetto dovrà riportare la descrizione dei rilievi, dei saggi e delle indagini che dovranno essere svolti nelle successive fasi.

c. Consegna degli elaborati relativi alle attività edili di supporto all'esecuzione delle indagini e dei saggi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo.
d. Esecuzione delle prove ed analisi, come approvate dal Direttore dell'esecuzione.

N.B.: Sono a carico dell'affidatario i dispositivi di protezione individuale di sicurezza del personale impiegato, nonché le attrezzature, le strumentazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione delle indagini conoscitive, da svolgersi anche in quota, comunque da eseguirsi in condizioni che garantiscano la sicurezza dei lavoratori.

Punto 2) Caratterizzazione dinamica sperimentale della struttura in oggetto mediante eccitazione ambientale.

L'indagine sarà svolta nel rispetto dell'analisi modale operativa (OMA) impiegando accelerometri sismici (non meno di 16 per ciascun run di misura) e sistema di acquisizione con convertitori A/D dedicati a ciascun canale ad alta risoluzione (24 bit) e ad alta dinamica (dell'ordine di 150 dB). Le prestazioni strumentali indicate si rendono necessarie poiché la stima dei parametri modali, tramite misura di risposta vibratoria, è condotta in condizioni operative, ovvero per bassissimi livelli di eccitazione. L'impiego di strumentazione a prestazioni inferiori non è ammessa in quanto il disturbo elettronico intrinseco può mascherare il segnale dovuto alla risposta strutturale. Per l'estrazione dei parametri modali dovranno essere impiegati programmi certificati, muniti anche di fase validativa adeguata (funzioni di sintesi, AutoMAC, MPD, MPC, ecc.). L'output dell'analisi consisterà in almeno 5 modi propri della struttura (forme modali, frequenze e relativi smorzamenti). Per ciascuna forma modale è richiesto anche una visualizzazione animata del modo di vibrare della struttura, rispetto alla struttura indeformata. Al fine di avere deformate modali ben definite, è richiesta l'analisi con un congruo numero di trasduttori accelerometrici (analisi multi-run) nel rispetto del limite sopra indicato.

Punto 3) Studio di vulnerabilità sismica:

e. modellazione numerica F.E.M. con software dedicato;
f. verifica dinamica lineare;
g. verifica statica NON LINEARE tipo push-over;
h. verifiche sismiche dei meccanismi locali di collasso locali fuori piano mediante analisi cinematica lineare.

Punto 4)

A conclusione delle attività sopra descritte dovrà essere consegnata una relazione conclusiva contenente una descrizione dettagliata delle indagini svolte, delle elaborazioni eseguite, le conclusioni dedotte. Il documento finale dovrà anche contenere la descrizione dei provvedimenti e/o proposte di interventi per il miglioramento della vulnerabilità sismica del Palazzo Senatorio e dovrà essere corredata anche di allegati grafici e quant'altro sia ritenuto necessario dalla Committenza per la completezza descrittiva di quanto rilevato e dedotto.

ROMA

OGGETTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: non si ritiene opportuna la suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'art. 51 del Codice, a causa della natura stessa dello studio da eseguirsi, che riguarda necessariamente il Palazzo nel suo complesso.

Palazzo Senatorio in Campidoglio

Verifica della vulnerabilità sismica del Palazzo Senatorio (che include anche la Torre campanaria)

CONTEGGIO ONORARIO

Volume (mc) Si specifica che il volume indicato è da intendersi fisso e invariabile	per edifici con volume fino a 10.000 mc pari al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 €/mc;	per edifici con volume superiore a 10.000 mc e fino a 30.000,00 mc, pari alla somma del costo previsto per un edifico di 10.000 mc, più un costo unitario di 1,80 €/mc per il volume aggiuntivo;	per edifici con volume superiore a 30.000 mc e fino a 60.000,00 mc, pari alla somma del costo previsto per un edifico di 30.000 mc (come specificato nelle colonne precedenti), più un costo unitario di 1,20 €/mc per il volume aggiuntivo;	per edifici con volume superiore a 60.000 mc , pari alla somma del costo previsto per un edifico di 60.000 mc (come specificato nelle colonne precedenti), più un costo unitario di 0,60 €/mc per il volume aggiuntivo;	Somma onorario complessivo dato dalla sommatoria dei parziali per le volumetrie riportate nelle colonne precedenti	4% per oneri previdenziali e assistenziali	sub totale	IVA al 22%	totale complessivo
69.000	25.000,00	36.000,00	36.000,00	5.400,00	**102.400,00**	4.096,00	106.496,00	23.429,12	129.925,12

O.P.C.M. 8.07.2004 - estratto

a1) Costo convenzionale di verifica per gli edifici. Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in mc e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari a: - per edifici con volume fino a 10.000 mc, al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 €/mc, con un minimo di 3.000 €/edificio; per edifici con volume superiore a 10.000 mc e fino a 30.000,00 mc, alla somma del costo previsto per un edifico di 10.000 mc e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 mc e un costo unitario di 1,80 €/mc ; per edifici con volume superiore a 30.000 mc e fino a 60.000,00 mc, alla somma del costo previsto per un edifico di 30.000 mc e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 30.000 mc e un costo unitario di 1,20 €/mc; per edifici con volume superiore a 60.000 mc , alla somma del costo previsto per un edifico di 60.000 mc e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 mc e un costo unitario di 0,60 €/mc.

ROMA

2.2 Importo dell'appalto IVA esclusa

1)	**€ 102.400,00**	Importo a base d'asta (IVA esclusa)

Quadro economico

DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO	ONERI PREVID 4%	Sub Totale	IVA 22%	IMPORTO LORDO
SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA					
Verifica della vulnerabilità sismica	102.400,00	4.096,00	106.496,00	23.429,12	**129.925,12**
IMPORTO A BASE DI GARA	**102.400,00**				
COSTRIBUTO AVCP	30,00				30,00
TOTALE	**102.430,00**				**129.955,12**

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3362 del 08/07/2004 "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326".

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art 35 comma diciottesimo del codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del contratto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Il tempo massimo per lo svolgimento dei Servizi di cui trattasi, è previsto pari a:

Punto 1): 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla data di stipula del contratto;

Punti 2) e 3): 60 giorni naturali e consecutivi a far data dalla approvazione dei documenti di cui al Punto 1) da parte del Committente;

Punto 4): 45 giorni naturali e consecutivi a far data dalla approvazione dei documenti di cui ai Punti 2) e 3) da parte del Committente.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1 Operatori economici che possono presentare offerta

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure

di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 Divieto di partecipazione plurima (artt. 48, comma 7 e 89, comma 7 del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente (o in raggruppamento temporaneo) e quale consorziato di un consorzio anch'esso concorrente per il quale l'operatore medesimo sia indicato quale impresa consorziata per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

SEZ. III – CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4. CAUSE DI ESCLUSIONE

A) Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
3. *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
4. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
5. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
6. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

B) Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, comma 2)

Sussistenza di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative*

di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.*

C) Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

D) Altri motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a, b, c, d, e

a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*

- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

E) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f, g, h, i, l, m

f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f, g, h, i, l, m (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero

dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- *è inferiore a 15;*
- *è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
- *è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.*

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

F) Motivi di esclusione per sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 o di altre condizioni, previste dalla normativa vigente, che comportino ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

5. REQUISITI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81,

commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

5.1 Idoneità professionale (art.83 comma 3)

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi Albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Specificatamente:

Architetto: sezione A; Ingegnere: Sezione A – settore Ingegneria Civile e Ambientale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il geologo che redige la relazione geologica

d) Requisiti di iscrizione al relativo Albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

5.2 Requisiti economico finanziari e tecnico professionali

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

e) **Copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore ad € 1.000.000. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità

f) **Fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, e relativo a servizi professionali di **Verifica della vulnerabilità sismica**, per un importo non inferiore a € 153.600,00 (€ centocinquantatremilaseicento/00).

Ulteriori requisiti

Requisiti del laboratorio che esegue le prove

- Iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto della prestazione;
- Autorizzazione di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti ln possesso di pubbliche amministrazioni, previa Indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

j) Personale

Struttura minima Operativa Richiesta del gruppo di lavoro

L'incarico dovrà essere svolto da una struttura operativa costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

a) n. 1 **Coordinatore scientifico** rappresentato da una figura professionale di Ingegnere o Architetto in possesso di laurea quinquennale del "vecchio ordinamento" o magistrale, abilitato ed iscritto all'Ordine degli Architetti (Sezione A) o degli Ingegneri (Sezione A, settore Edile e Ambientale);

b) n. 1 **Responsabile strutturale** e della calcolazione delle strutture rappresentato da una figura professionale di Ingegnere o Architetto in possesso di laurea quinquennale del "vecchio ordinamento" o magistrale, abilitato ed iscritto all'Ordine degli Architetti (Sezione A) o degli Ingegneri" (Sezione A, settore Edile e Ambientale);

c) n. 1 **Coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo** rappresentato da una figura professionale di Geologo professionista iscritto al relativo ordine professionale, tenendo conto di quanto disposto nelle Linee Guida n.1 dell'ANAC nel capo II, punto 3.1.lett. b);

d) n. 1 **collaboratore Ingegnere** (Sezione A, settore Edile e Ambientale) **o Architetto** (Sezione A) abilitato ed iscritto all'Ordine professionale) con iscrizione all'Ordine non superiore a 5 anni conteggiati dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(N.B.: Il professionista di cui alla lettera a) può coincidere con il professionista di cui alla lettera b).

In aggiunta alle competenze minime inderogabili di cui sopra e fermo restando i limiti e le qualificazioni delle singole competenze professionali, è ammessa la partecipazione di altre professionalità tecniche. In ogni caso si dovrà obbligatoriamente costituire raggruppamento temporaneo tra gli stessi, fermo restando che il soggetto mandatario deve essere in possesso della qualifica di ingegnere o di architetto.

La presenza del giovane professionista all'interno del gruppo di lavoro, non equivale all'obbligo di associazione di essi nel raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma diretta mediante rapporto di dipendenza con il concorrente, fermo restando l'obbligo per il concorrente stesso di individuarlo nominalmente già nella domanda di manifestazione di interesse. Tutti i partecipanti al gruppo di lavoro non possono essere indicati da più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, pena l'esclusione

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di Rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 5.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 5.1 lett. d) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 5.2 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 5.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito del personale di cui al punto 5.2 lett. j) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

5.4 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 5.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 5.1 lett. d) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

5.5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. commi 1 e 3 per i lavori di cui trattasi è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene, pertanto non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

5.6 Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

5.7 Operatori economici stabiliti fuori dal territorio nazionale

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

ROMA

SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

6.1 La garanzia provvisoria. Importo e riduzioni

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% qualora l'operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO9001 in corso di validità.

N.B. In caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, comma primo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La riduzione del 50% (non cumulabile con quella di cui al capoverso precedente) si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

6.1.1 Modalità di costituzione e di svincolo della garanzia provvisoria

Tale garanzia, a scelta del concorrente, può essere rilasciata:

a) mediante titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso, la garanzia provvisoria prestata dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma ottavo dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Tale fideiussione dovrà:

(i) essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 e secondo quanto il modello prescritto dal **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31**;

(ii) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

(iii) riportare la sottoscrizione del garante autenticata da un Notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
(iv) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
(v) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
(vi) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, o a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
Essa, inoltre, dovrà espressamente prevedere:
(vii) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
(viii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
(ix) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
(x) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia definitiva di cui all'artt. 103 del Codice.
La garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario verrà automaticamente svincolata al momento della stipula del contratto. Nei confronti degli altri concorrenti, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, provvede allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni all'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

6.2 Impegno a rilasciare la garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 1 del D.lgs n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

7. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.AC

il pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e secondo quanto stabilito da ultimo con delibera n.1300 del 20.12.2017, non è dovuto.

8. SOPRALLUOGO

Attestazione di avvenuto sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

In caso di Associazione Temporanea di imprese detta attestazione dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo. Per effettuare il sopralluogo è necessario concordare un appuntamento con il referente geom. funzionario Laura Odoacre, ai numeri telefonici +39 06 6784679 oppure inviare alla stazione appaltante, **non oltre 15 giorni dalla data di scadenza delle offerte,** agli indirizzi di posta elettronica laura.odoacre@comune.roma.it e monica.zelinotti@comune.roma.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax, cui indirizzare la convocazione.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. L'attestazione sarà rilasciata fino al quinto giorno precedente la scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La mancata allegazione della dichiarazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

SEZ. V –TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

9. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è, **a pena di esclusione**, il _____;

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

10.1. Piattaforma telematica

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le **modalità tecniche** richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 10.4;

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk tramite il Numero verde 800 192 750;

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

10.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 10.1, con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 10.1, lettera b);
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al successivo art. 12 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 10.3;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria **Offerta Tecnica**, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità specificate nel presente Disciplinare;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti nel presente Documento;
- sottoscrivere l'offerta come previsto nel presente Documento;

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);
i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa»	Busta B Busta dell'Offerta tecnica	Busta C Busta dell'Offerta economica

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

10.3. Sottoscrizione degli atti

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

10.4. Recapito della Stazione appaltante

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: https://romacapitale.tuttogare.it/

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 10.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

SEZ. VI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

12. CONTENUTO DELLA "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "Documentazione amministrativa", da presentare con le modalità di cui al punto 10 è costituita, per ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante (offerente, componente di RTI/ATI, consorziato, ausiliario) da:

A) Domanda di partecipazione;

B) DGUE;

C) Modulo A – denominato "ALTRE DICHIARAZIONI";

D) ALLEGATI

E) Documentazione ulteriore da inviare in caso di avvalimento, di Concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia o di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e/o consorzi.

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello predisposto scaricabile dalla piattaforma di cui al punto 10.1

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO D.G.U.E.

Attraverso il modello di Documento Unico di Gara Europeo, anch'esso scaricabile dalla piattaforma telematica di cui al punto 9.1, il concorrente, **a pena di esclusione**, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. [1]

Dal medesimo legale rappresentante vanno rese altresì tutte le altre dichiarazioni previste nel D.G.U.E.

Il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del Codice dovrà essere compilato nelle seguenti parti: parte II – informazioni sull'operatore economico; parte III – motivi di esclusione; parte IV: criteri di selezione, limitatamente a quanto richiesto alle lettere α e A – 1) e infine, parte VI Dichiarazioni finali). (La parte V va compilata solo in caso di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione, quindi nella presente gara non va compilata).[2]

In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:

- **I prestatori di servizi di ingegneria e architettura -** art. 46 comma 1 lett. a, b, c, d:	presentano un solo DGUE
- **I Consorzi stabili** - art. 46, comma 1, lett. f	il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

[1] Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 08 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016.
[2] Per la compilazione del D.G.U.E. si fa rinvio alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo – DGUE).*

- Raggruppamenti Temporanei di Imprese *(art. 46, comma 1 lett. e);*	per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto

C) Modulo A – denominato "ALTRE DICHIARAZIONI"

I concorrenti dovranno, altresì, dichiarare quanto loro richiesto nel modulo "A", denominato "altre dichiarazioni" allegato alla documentazione di gara e scaricabile dal sopraindicato sito.

In particolare, con le seguenti dichiarazioni aggiuntive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., il concorrente:

✓ accetta, a pena di esclusione, il "Protocollo di Integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta;

✓ dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

✓ si impegna, ai sensi del Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture" nel caso di aggiudicazione, a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere;

✓ si impegna, ai sensi del succitato Protocollo, a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

✓ dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;

✓ dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

✓ dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

✓ dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

✓ dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

✓ dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

attesta di essere informato che l'Amministrazione è tenuta a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta, tenendo conto degli indicatori specifici in materia di contrattualistica pubblica, previsti, in via non esaustiva, dall'allegato alle istruzioni della UIF del 23/04/2018 come di seguito riportati:

- *partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità specie se non programmati in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione*.

  • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.

  • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

  • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

  • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.

  • Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di

cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

• Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

• Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

• Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

• Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

• Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

• Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

• Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.

• Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

• Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

• Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

• Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

• Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel

caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

• Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto;

✓ dichiarazione in merito alla posizione della propria azienda in ordine a situazioni di sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

✓ dichiarazione in merito all'utilizzo dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

✓ dichiara di non aver subito, **ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b – bis), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017,** condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

✓ attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa come previsto dalle "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

N.B.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E) nonché nell'allegato "altre dichiarazioni" scaricabile dal profilo del committente di cui al punto 10.4.

Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante, unitamente a quelle contenute nel modello "Altre dichiarazioni" e nella domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

D) ALLEGATI DA PRESENTARE

Il **concorrente allega**:

(i) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente.
In aggiunta il concorrente allega:

- ✓ il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice;
- ✓ il PASSOE dell'impresa subappaltatrice in caso di subappalto;

(ii) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, unitamente alle certificazioni che, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, giustificano l'eventuale riduzione dell'importo della cauzione.

E) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA INVIARE IN CASO DI:

Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi

- **Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**
  ►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
  ►dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- **Raggruppamenti temporanei <u>già costituiti</u>:**
  ► **a pena di esclusione,** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico rogato dal notaio o scrittura privata autenticata dal notaio medesimo, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. L'atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale);
- **Consorzio ordinario o GEIE <u>già costituiti</u>:**
  ► **a pena di esclusione,** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
  ►dichiarazione in cui si indica**, a pena di esclusione,** la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
- **Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>non ancora costituiti</u>:**
  ► a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE attestante:
  a. l'impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

- **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:**

  ►**a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

  ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

  ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:**

  ► **a pena di esclusione,** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

  ► **a pena di esclusione,** dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

  ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD,

il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al presente Disciplinare

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
   - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
   - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
   - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
   - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
   - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
   a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
   b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
      - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

13. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI RESE RELATIVAMENTE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, trattandosi di un intervento il cui importo complessivo è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, le verifiche saranno effettuate, mediante AVCPASS, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016, in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla proposta di aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

✓ la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;

✓ la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).*

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, come aggiornate dalla Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

14. MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico,

qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, e i provvedimenti di escussione delle garanzie; i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto; i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale, le altre sanzioni nonché gli altri provvedimenti idonei ad incidere sull'integrità e sull'affidabilità dei concorrenti - di cui siano venute a conoscenza - che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È, infatti, rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice.
Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse. L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

SEZ. VII – OFFERTA TECNICA

15. Offerta tecnica (Peso complessivo 70)

(Busta telematica B – Busta dell'Offerta tecnica)
La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi come meglio specificato nel seguito.

La Busta "B-Offerta Tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati.

Con riferimento alla **"Professionalità e adeguatezza dell'offerta"**
Descrizione di n. 3 servizi svolti relativi a: servizi professionali di Valutazione del livello di adeguatezza sismica (Verifica di vulnerabilità sismica) di edifici pubblici o privati, sottoposti a vincolo monumentale-storico-artistico,

e/o progettazione strutturale definitiva o esecutiva di interventi di miglioramento/adeguamento sismico su edifici pubblici o privati, sottoposti a vincolo monumentale-storico-artistico, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, pertanto scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.
E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più figure professionali sopra indicate. E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per ogni servizio svolto si potrà presentare:

- n. 1 elaborato grafico, composto da un numero massimo di 4 schede in formato non superiore ad A2, oppure di 8 cartelle in formato A3, oppure di 16 cartelle in formato A4; è ammessa la combinazione tra i diversi formati nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
- n. 1 relazione descrittiva composta da un numero massimo di 10 cartelle complessivamente.

Con riferimento alla **"Caratteristiche metodologiche dell'offerta"**
Per ogni sub criterio si potrà consegnare, al fine di descrivere la proposta presentata:

- n. 1 elaborato grafico, composto da un numero massimo di 4 schede in formato non superiore ad A2, oppure di 8 cartelle in formato A3, oppure di 16 cartelle in formato A4; è ammessa la combinazione tra i diversi formati nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
- n. 1 relazione descrittiva composta da un numero massimo di 10 cartelle complessivamente.

Il numero delle schede e delle cartelle costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle.

15.1 Condizioni dell'Offerta tecnica

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui al presente Disciplinare; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
- gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» di cui al punto 9.2;
- le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato

«ZIP» o «RAR» di cui al punto 9.2;

- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

b) per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

c) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.

d) l'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) o d), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;

f) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica.

15.2 Segreti tecnici e commerciali

A corredo dell'offerta tecnica, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'articolo 53, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

SEZ. VIII –OFFERTA ECONOMICA

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 10.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica

L'offerta economica, assolta la competente imposta di bollo:

a) dovrà essere prodotta in lingua italiana;
b) dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma come risultante dalla documentazione di cui al precedente punto 12;
c) dovrà comprendere**:**
   - l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull'importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento;
   - la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione dei lavori;
   - la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta, nel formulare la quale il concorrente ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza*;*
   - l'indicazione, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 95 comma decimo, dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) NON dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate.

Inoltre, nel caso di:

raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 16, comma 1, lett. e), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 6, comma 1, lett.) e G.E.I.E. **non ancora formalmente costituito**:

- l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;

raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 16, comma 1, lett. e), consorzio ordinario di

concorrenti di cui all'art. 6, comma 1, e G.E.I.E **già formalmente costituito**:

- l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.

aggregazione di imprese di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

SEZIONE IX – CRITERI E MODALITÀ PER L'AGGIUDICAZIONE

17. Criteri di valutazione

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo compensatore, valutata da una apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri (o elementi) e relativi fattori ponderali riportati nella tabella successiva, mediante il metodo aggregativo compensatore.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata con criterio indicato alla pag. 15, punto V, lettere a) e b) delle linee guida ANAC n. 2; il coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica sarà determinato mediante formula non lineare.

Offerta Tecnica max 70/100 punti,

Offerta Economica max 30/100 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO SUB-CRITERIO (max)	PUNTEGGIO CRITERIO (max)	PUNTEGGIO ELEMENTO (max)
Elementi di natura qualitativa	**OFFERTA TECNICA**				**70**
	A.1)	**Professionalita' e adeguatezza dell'offerta**		**30**	
	A.1.1	Tipologia incarico svolto	10		
	A.1.2	Caratteristiche delle opere oggetto dei servizi illustrati	20		
	B.1)	**Caratteristiche metodologiche dell'offerta**		**40**	

	B.1.1	Metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione eliminazione delle interferenze con le attività esistenti dell'edificio.	10		
	B.1.2	Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento del servizio	20		
	B.1.3	Metodologia applicata per lo sviluppo dei servizi	10		
Elemento di natura quantitativa	**B) OFFERTA ECONOMICA**				**30**
PUNTEGGIO TOTALE					**100**

18. METODO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio tecnico dell'offerta i-esima sarà calcolata con la seguente formula:

$X_i = \Sigma_n [W_i * V_i]$

Dove:

- X_i= punteggio dell'offerta i-esima;
- n= numero totale dei sub elementi;
- W_i= fattore ponderale attribuito a ciascun sub criterio;
- V_i= coefficiente della prestazione dell'offerta i-esima rispetto al sub elemento variabile tra 0 e 1, determinato a seguito di riparametrazione;

Ogni singolo commissario determina preliminarmente i valori dei coefficienti, sulla base di quanto stabilito nei successivi punti 18.1 e 18.2, da attribuire ad ogni sub elemento.

Per ogni sub elemento sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

Infine i coefficienti medi così calcolati, saranno normalizzati rapportando ad uno il coefficiente medio più alto e riparametrando gli altri in proporzione.

Tale coefficiente definitivo (V_i) moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub elemento (W_i) costituisce il punteggio definitivo per quel sub elemento.

18.1 Punteggi Criterio A1)

Per i subcriteri A1.1. e A1.2 i singoli commissari determinano i valori dei coefficienti con il sistema indicato nelle linee guida ANAC n. 2 – punto V, lett. a).

Criterio A.1) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta

Sub criterio A1.1 Tipologia dell'incarico svolto

Il coefficiente *Vi* relativo al subcriterio A1.1, attribuito a ciascuna offerta, sarà pari alla media dei punteggi riportati dal concorrente per ciascuno dei servizi presentati e attribuiti dai commissari secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Tipo incarico	*Vi*
Verifica vulnerabilità per immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004	1
Progetto esecutivo per l'adeguamento/miglioramento strutturale in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004	0,7
Progetto definitivo per l'adeguamento/miglioramento strutturale in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004	0,5

Gli incarichi non rientranti nella casistica sopra esposta saranno ritenuti prestazione minima e sarà attribuito il punteggio pari a 0. Stante la non cumulabilità degli incarichi svolti, in caso di un servizio siano stati svolti più ruoli, verrà preso in considerazione quello di maggior peso. Quindi se un soggetto ha eseguito entrambe le progettazioni definitiva ed esecutiva di una stessa opera, verrà preso in considerazione il solo incarico afferente alla progettazione esecutiva; allo stesso modo, nel caso di verifica di vulnerabilità seguita dal progetto di adeguamento, verrà preso in considerazione il solo incarico di verifica.

Subcriterio A1.2 Caratteristiche delle opere oggetto dei servizi illustrati

Per il subcriterio A1.2 saranno oggetto di valutazione le seguenti caratteristiche delle opere:

- la consistenza degli edifici, espressa in termini di volume vuoto per pieno al netto delle fondazioni;
- la zona sismica di appartenenza (riferita a quella utilizzata nella calcolazione)
- l'appartenenza alla categoria delle opere strategiche ai sensi della OPCM 3274/2003
- la complessità strutturale.

Il coefficiente *Vi* relativo al subcriterio A1.2, sarà assunto pari alla media dei tre valori così calcolati per ogni concorrente, con riferimento alla tabella che segue:

$V_i = V \times Z \times S \times C$

Coefficiente V relativo alla consistenza			Coefficiente Z relativo alla sismicità		Coefficiente S relativo al tipo di opera (4)		
	consistenza (1)	V (2)	zona sismica	Z(3)			
strutture relative a edifici o assimilabili	Vvpp<10000 m³	0,375	Z = 1	1,00	opera strategica	SI	1,00
	10000≤Vvpp<30000 m³	0,500	Z = 2	0,95		NO	0,80
	30000≤Vvpp<50000 m³	0,750	Z = 3	0,90	Coefficiente di complessità C (5)		
	50000≤Vvpp<60000 m³	0,875	Z = 4	0,50	struttura molto complessa		C = 1,0
	Vvpp>60.000 m³	1,000			struttura complessa		C = 0,8
					struttura semplice		C = 0,6
					struttura molto semplice		C = 0,4

(I): Vvpp: Volume vuoto per pieno relativo alla struttura degli edifici, al netto delle fondazioni, espresso in m³, arrotondato per difetto alle centinaia.
(2): il coefficiente V dipende dalla consistenza degli edifici ed assume il valore V per le opere infrastrutturali di qualsiasi dimensione esse siano.
(3): il coefficiente Z dipende dalla zona sismica utilizzata per la progettazione della struttura dell'opera.
(4): il coefficiente S valuta se nell'espletamento dell'incarico l'opera è stata considerata appartenere alla categoria delle opere strategiche, aumentando così la complessità del servizio svolto.
(5): il coefficiente C valuta la complessità dell'incarico, a titolo esemplificativo un capannone industriale monopiano verrà considerata struttura molto semplice; un edificio multipiano con strutture miste muratura - c.a. - acciaio verrà considerata struttura molto complessa. Il coefficiente C risulterà dalla media dei punteggi attribuiti per la complessità dell'opera da ciascun commissario.

18.2 Punteggi Criterio B1)

Criterio B.1) Caratteristiche metodologiche

Sub criterio B1.1 Metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività esistenti nell'edificio

Saranno considerate migliori le proposte che prevedono modalità organizzative e metodologie operative in grado di ridurre o eliminare l'interferenza delle attività di indagini da espletarsi sul Palazzo oggetto di verifica e le attività che vi si svolgono.

Il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che proporrà soluzioni significative per la riduzione delle interferenze e sarà pari a 0 in corrispondenza dell'assenza di proposte di riduzione delle interferenze.

Sub criterio B1.2 Profili di carattere organizzativo-funzionale con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato all'espletamento del servizio

La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relative alle risorse umane messe a disposizione in modo da assicurare la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, anche nella specifica materia, (comprese le figure dei collaboratori e del personale di supporto) e organizzate in modo da far fronte efficacemente e nei tempi previsti agli adempimenti richiesti.

Il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che proporrà la dotazione di risorse più completa nei termini suindicati, e sarà pari a 0 in corrispondenza all'offerta che riproponga la dotazione minima richiesta dai documenti di gara.

Sub criterio B1.3 Metodologia applicata per lo sviluppo dei servizi

La valutazione si riferirà alle proposte di risorse strumentali che verranno utilizzate nell'espletamento dell'incarico tenendo conto delle caratteristiche specifiche dello stesso.

Il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che Indicherà la proposta più aderente a gestire l'incarico e più ricca in termini di utilizzo dl strumenti che consentano maggiore attendibilità dei risultati conseguenti all'attività di verifica.

In caso di aggiudicazione il concorrente è obbligato a rendere disponibili ed a mantenere per tutta la durata del contratto tutte le risorse (personale attrezzature, mezzi) dichiarate nella propria offerta tecnica fin dal momento dell'avvio del servizio.

Per i sub criteri B1.1, B1.2 e B1.3, i singoli commissari determinano i valori dei coefficienti con Il sistema di confronto a coppie (linee guida ANAC, n°2, punto V, lettera b).

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1-nessuna preferenza; 2-preferenza minima; 3-preferenza piccola; 4-preferenza media; 5-preferenza grande; 6-preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano I singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	…	N
A						
B						
C						

	D			
		…		
			N-1	

Al termine del confronto si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra 0 ed 1.

19. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica (peso ponderale 30) è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite formula non lineare.

$Ci = (Ra/Rmax)^{\alpha}$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,7$

19.1 Formazione della graduatoria

Il punteggio complessivo ottenuto dal singolo concorrente i-esimo sarà dato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico, secondo la seguente formula:

Pi = Xi + Yi

dove:

Xi è il punteggio tecnico totale attribuito al concorrente i-esimo a seguito delle riparametrazioni;

Yi è il punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo pari a Ci*30.

19.2 Congruità dell'offerta

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

SEZ. X – OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

20. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE

a) tutte le operazioni di gara si svolgono secondo le modalità di cui al punto 21, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, ad eccezione:

- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto precedente punto 11;

- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo punto 26;

b) i soggetti interessati possono accedere secondo le modalità di cui al successivo punto 21;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

21. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

La prima seduta pubblica della gara, avrà luogo il giorno …….., alle ore …… presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana via Petroselli 45- 00186 – Roma.

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica https://romacapitale.tuttogare.it/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla "privacy".

Si precisa che alla prima seduta pubblica ed alle eventuali successive sedute pubbliche di gara ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al sistema tramite propria dotazione informatica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma "TuttoGare" con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma "TuttoGare" con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

22. OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA

Nel giorno e nell'ora di cui al punto 8 del presente Disciplinare, il Seggio di Gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

Successivamente, nei termini e con le modalità di seguito indicate, il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l'esclusione.

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, il seggio provvederà ad attivare le procedure di soccorso istruttorio di cui al punto10 del presente disciplinare.

Infine, terminate le operazioni di apertura e verifica della documentazione, il seggio provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

23. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte economiche, gli offerenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 8;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa e/o Busta B – Busta dell'Offerta tecnica e/o Busta C – Busta dell'offerta economica;
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

24. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI

Il seggio di gara provvede a verificare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del precedenti punti 9 e 11, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

Oltre alle fattispecie di esclusione già previste dal precedente punto 4 sono parimenti esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte tecniche ed economiche, gli offerenti:

a) che, in una o più d'una delle dichiarazioni rese, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

c) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso

dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
d) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 7 o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:

- la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 10;
- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;

25. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Terminata la verifica della documentazione amministrativa, le operazioni di gara saranno proseguite dalla Commissione giudicatrice cui è affidata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta di n. 3 membri di cui: un dirigente con qualifica tecnica che la presiede e da due commissari con qualifica di funzionario tecnico. La predetta Commissione sarà coadiuvata da un segretario verbalizzante.

Con riferimento al punto 3 della Premessa delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, la Commissione predetta, in considerazione del fatto che al momento non è stato ancora istituito un albo dei Commissari da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sarà costituita da componenti interni alla Stazione Appaltante.

La durata prevista dei lavori della Commissione è pari n.60 (sessanta) giorni per un numero di sedute settimanali pari a n. 2 sedute.

La commissione apre in apposita seduta i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In una successiva seduta la commissione, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto previsto

dall'art. 97 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma terzo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del disposto di cui all'art. 97, comma sesto, ultimo periodo del Codice.
Al ricorrere, pertanto, dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

SEZ. XII – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

27. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE

27.1 Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
Le operazioni di gara si concludono con la proposta di aggiudicazione e, successivamente, la commissione trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

27.2. Verifica dei requisiti

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice.
In particolare, la stazione appaltante provvede a:

1) verificare l'assenza dei motivi di esclusione secondo le modalità descritte nel precedente punto11;
2) verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico anche mediante richiesta della relativa documentazione qualora non stabilmente detenuta da pubbliche amministrazioni. In tal caso, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
3) richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
4) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura, l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti per uno o più d'uno degli offerenti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione ovvero qualora questa fosse già intervenuta procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria
Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

28. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 26.2.

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

La stazione appaltante procede tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

29. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla pubblicazione sulla G.U.R.I. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,71 e 98 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, trattandosi di un'unica procedura con più lotti, sono ripartite proporzionalmente all'importo del contratto tra tutti i diversi aggiudicatari

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda

ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni ***(stand still)*** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

SEZ. XIII– DISPOSIZIONI FINALI

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come adeguato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

32. ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e nell' art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati:
Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - tel 0667105666 fax 0667102028, pec protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it dal lunedì al venerdì.

33. RINVII

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 - per le parti ancora in vigore - e al Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.

Il Direttore

_____